



# TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

## - PRESIDENZA -

Viale Mario Milazzo, n° 218 - Caltagirone (CT)  
Tel. n° 0933.369.111 - Fax 0933.53002

Prot. I n. 218 del 11 LUG 2024

### DECISIONE DI CONTRARRE N. 8 DELL' 11/07/2024

**Oggetto:** *Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, del servizio di noleggio di nr.1 gruppi frigo in pompa di calore di potenza pari a P=530 kW termici per un periodo di 36 mesi, ai fini dell'attività di riqualificazione degli impianti di climatizzazione a servizio dell'edificio sito in viale Mario Milazzo n.218, sede del Tribunale di Caltagirone.*

**Cod. Trasparenza:** 5394/2024

**Id. Lavoro:** 180/2024

**Cap. 7233 PGI.**

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

**Premesso che:**

- il Tribunale di Caltagirone, con nota prot. nr. 1916 del 27.05.2024, a seguito della relazione della SIRAM VEOLIA S.p.A. (prot. nr. 1845.E 21/05/2024), ha segnalato alla Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione e l'urgenza di un rapido intervento per l'approssimarsi della stagione estiva;

- al fine di garantire la salute e la sicurezza presso i luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, nonché di assicurare nell'immediatezza il raffrescamento/riscaldamento degli ambienti adibiti ad ufficio presso l'immobile, si rende dunque necessario provvedere al servizio di noleggio di nr.1 gruppi frigo in pompa di calore di potenza pari a P=530 kW a servizio dell'impianto termico dell'edificio sito in viale Mario Milazzo n. 218, sede del Tribunale di Caltagirone, per un periodo di 36 mesi;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- l'art. 13, comma 6, del d. lgs. 36/2023 e l'allegato I.1 al predetto codice appalti, che dispongono che gli uffici giudiziari sono "amministrazioni aggiudicatrici" (art. 1 comma 1 lett. q));

- l'art. 15, comma 1, che prevede, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano nominare, nell'interesse proprio o di altre amministrazioni, un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
- l'art. 15, comma 5, che attribuisce al RUP il compito di assicurare il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato 1.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi;
- l'art. 17, comma 1, del predetto decreto in base al quale *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 49, comma 1, che prevede il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (€ 140.000);
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 53, commi 1 e 2, secondo il quale nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta: in tal caso, in relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento;
- l'art. 62, comma 1, ai sensi del quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

- l'art. 117, comma 14, secondo il quale per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione;

**Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440** - *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*, modificato nel testo dalla L. 31 dicembre 2009, n.196 e dalla L. 7 aprile 2011, n.39;

**Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827** - *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato* e s.m.i.;

**Vista la L. 27 dicembre 2006, n. 296** - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*, modificata nel testo dalla L. 30 dicembre 2018, n.145 (art.1, comma 130) che all'art. 1, comma 450, prevede l'obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario (€ 140.000) di fare ricorso al MePA;

**Vista la L. 13 agosto 2010, n.136** - *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega ai Governo in materia di normativa antimafia (come modificata dalla L. n.217/2010)* che all'art. 3, comma 1, prevede l'obbligo per gli appaltatori di utilizzare c/c (bancari o postali) dedicati alle commesse pubbliche dove registrare i relativi movimenti finanziari;

**Vista** la determina prot. m\_dg.DOG.25/06/2024.0150899.U del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione Generale delle risorse materiali e delle tecnologie - cui ci si riporta integralmente - che ha delegato questo Presidente all'acquisizione del servizio di noleggio specificato in oggetto, con contratto di 36 mesi;

**Visto** il Capitolato Tecnico Prestazionale avente ad oggetto il servizio di noleggio a lungo termine comprensivo di fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi e pompe di calore presso gli uu.gg., che si allega alla presente;

**Visto** il succitato provvedimento di autorizzazione alla spesa (determina ministeriale prot. m\_dg.DOG.25/06/2024.0150899.U) in cui è indicato il seguente **quadro economico**:

	<b>Stima</b>	<b>Totale</b>
<b>A</b>		
A1	Attività di riqualificazione degli impianti di climatizzazione a servizio dell'edificio sito in viale Mario Milazzo, 218 sede del Palazzo di Giustizia di Caltagirone, con noleggio di nr. 1 gruppi frigo in pompa di calore di potenza pari a P= 530 kW termici cadauna per un periodo di 36 mesi. Cap. 7233 PG1.	107.900,00
<b>A</b>	<b>Totale (IVA esclusa) (A1)</b>	<b>107.900,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B1	IVA (22% su A)	23.738,00
B2	Fondo incentivante ex art. 45 D. lgs. 36/2023 e All. I.10 (2% di A)	2.158,00
B3	Imprevisti ex art. 60 D. lgs 36/2023 (5% su A)	5.395,00
B4	Contributo AVCP ( <b>esente</b> , se A è inferiore a € 40.000,00; <b>pari a € 35,00</b> , se A è compreso tra € 40.000,00 e inferiore	35,00
<b>B</b>	<b>totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4)</b>	<b>31.326,00</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE INTERVENTO LORDO (A + B)</b>	<b>139.226,00</b>

**Considerato** che, a seguito della segnalazione avanzata da questo ufficio (nota prot. nr. 1916 del 27.05.2024), è stato indicato quale operatore economico affidatario della presente procedura di affidamento diretto *Trane Italia Srl*, con sede legale in via Copernico, 60, Trezzano (MI) 20090, P.IVA 04429100151;

**Dato atto** che si procederà ai dovuti controlli dei requisiti ai sensi del d. lgs. 36/2023 e che, come previsto dagli art. 94-106, l'aggiudicazione avverrà all'esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione;

**Visto il D. Lgs. 81/08** "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";

**Considerato** che per il servizio di che trattasi occorre provvedere alla formulazione del DUVRI ai sensi del suddetto D. Lgs. 81/2008 e che, per tale ragione, si incaricherà la SINTESI S.p.A., già gestore del servizio, ai sensi della Convenzione CONSIP "*Gestione integrata della salute e sicurezza*

*sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni, ed. 4 - Lotto 9 (Calabria e Sicilia)”, per l’acquisto dei servizi base demandati al Medico Competente e al RSPP per il Tribunale di Caltagirone e per l’Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone, per la durata di n. 3 anni - con decorrenza dal 05/01/2022 al 05/01/2025, a predisporre il predetto documento;*

**Atteso** che è ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023;

**Ritenuto** quindi di procedere ad affidamento diretto del predetto servizio, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma *acquistinretepa* – MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**Vista** la delibera dell’ANAC del 13 dicembre 2023, n. 582, avente ad oggetto “*Adozione comunicato relativo all’avvio del processo di digitalizzazione*”, secondo la quale a far data dal 1 gennaio 2024 diventeranno operative le norme sulla digitalizzazione, trasparenza e accesso agli atti previste dal Codice dei Contratti;

**Valutati** opportunamente i principi di cui al D. Lgs. 36/2023;

**Ritenuto** necessario provvedere in merito;

Per quanto sopra,

## **DETERMINA**

Richiamate integralmente le premesse:

1. di **attivare** la procedura di affidamento diretto del servizio di noleggio indicato in oggetto;
2. **di procedere** all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, del servizio di noleggio di nr.1 gruppi frigo in pompa di calore di potenza pari a P=530 kW termici per un periodo di 36 mesi, ai fini dell’attività di riqualificazione degli impianti di climatizzazione a servizio dell’edificio sito in viale Mario Milazzo n. 218, sede del Tribunale di Caltagirone, all’operatore economico *Trane Italia Srl* - con sede legale in via Copernico, 60, Trezzano (MI) 20090, P.IVA 04429100151 - mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), che sarà effettuato col criterio del ribasso sul prezzo posto a base d’asta di €. **107.900,00=IVA esclusa**, calcolato come risulta dal quadro economico riportato nella determina ministeriale;
3. **di dare atto** che la spesa graverà sul capitolo 7233 PG1, di cui all’atto di autorizzazione alla spesa prot. m\_dg.DOG.25/06/2024.0150899.U, pertanto trova copertura finanziaria la spesa per il suddetto servizio;
4. **di nominare** quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Dott. Livio Fraschilla, direttore in servizio presso questo Tribunale, il quale dovrà:

a) svolgere i compiti previsti dall'art.15 e dalle altre disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

b) assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 secondo le disposizioni interpretative ed attuative previste dall'art. 6 della L. 17 dicembre 2010, n.217 (di conversione del DL n.187/2010);

c) rendere *Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse* al dirigente preposto all'Ufficio Giudiziario, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 di cui all'art. 16 del d.lgs. 23 marzo 2023, n.36, compilando l'apposito modello reperibile su SIGEG (nella home page di SIGEG è impostato avviso agli utenti con le indicazioni necessarie per recuperare il modello di dichiarazione). La dichiarazione di cui sopra, sottoscritta e protocollata, dovrà essere inserita nella sezione Trasparenza - Dati del contratto del SIGEG (già implementata per tale funzione) nella quale sono riportati i dati del RUP;

d) trasmettere alla Direzione Generale, appena possibile, la richiesta di accreditamento fondi, unitamente al provvedimento di aggiudicazione e al contratto di fornitura con l'indicazione del relativo importo contrattuale (al fine di evitare ritardi nei pagamenti);

e) inserire nel sistema SIGEG i dati relativi al contratto (immediatamente dopo la sua sottoscrizione), ricercando gli estremi identificativi (nr. e data) del codice trasparenza del provvedimento di autorizzazione alla spesa, al fine di adempiere all'obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti (L. n.190/2012, del d.lgs. n.33/2013, come modificato dal d.lgs. n.97/2016 e dalle Linee guida ANAC del 28-12-2016);

**5. di procedere** all'acquisizione del codice CIG della procedura di affidamento diretto;

**6. di dare atto** che l'aggiudicazione avverrà all'esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, come previsto dagli artt. 94-106 del D. Lgs. 36/2023 e che la stipula dell'atto negoziale sarà effettuata secondo quanto stabilito dalla piattaforma MePA nel rispetto della vigente normativa in materia di sottoscrizione degli atti negoziali. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere all'operatore economico integrazioni o chiarimenti relativi alle dichiarazioni e documenti presentati;

**7. di esonerare** l'offerente dalla presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, co. 14, del D. Lgs. 36/2023, previa applicazione di un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione pari almeno al 2%;

8. **di dare atto** che alla liquidazione della fattura si provvederà previo esito positivo della verifica della regolarità del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, nonché a seguito degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;
9. **di provvedere** alla stipula del contratto di fornitura di che trattasi con il suddetto fornitore, secondo le modalità previste nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dando atto che lo stesso si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato nel sistema di *e-procurement*.



**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

(Dott. Vincenzo Panebianco)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Panebianco", is written over the typed name.

Publicata sul sito internet [www.tribunalecaltagirone.it](http://www.tribunalecaltagirone.it) sotto la voce – “Amministrazione Trasparente” in

data 11 LUG 2024 .


**SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE COMPRENSIVO  
Di FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E POMPE DI CALORE PRESSO GLI UU.GG.**

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

**INDICE**

ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI.....	2
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO.....	2
ART. 3 – PRESTAZIONE CONTRATTUALE .....	2
ART. 4 – ATTIVITA' DI DIAGNOSI DEGLI IMPIANTI.....	3
ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI.....	3
ART. 6 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI .....	4
ART. 7 – RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO .....	4
ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 9 – RECESSO DAL CONTRATTO.....	5
ART. 10 – TRATTAMENTO DATI.....	5
ART. 11 – RISERVATEZZA.....	5
ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	5
ART. 13 – NORMATIVA .....	5

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
*Dott. Vincenzo Panzianco*



#### ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI

Il presente capitolato tecnico prestazionale disciplina il servizio di noleggio a lungo termine comprensivo di fornitura e posa in opera di gruppi frigoriferi e pompe di calore presso gli UU.GG. e stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione Usuarìa ed il soggetto esecutore, in relazione al servizio in oggetto.

Le disposizioni contenute nella determina costituiscono parte integrante del presente capitolato.

#### ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del servizio è il ripristino dell'attività di generazione dell'energia termica (freddo/caldo) a servizio degli UU.GG., ottenuta attraverso il Noleggio a Lungo Termine di unità frigo e pompe di calore.

L'affidamento avverrà secondo i criteri previsti dalla determina con cui è stato dato avvio alla presente procedura.

#### ART. 3 – PRESTAZIONE CONTRATTUALE

La prestazione contrattuale comprende:

- Il Noleggio a Lungo Termine per un periodo pari a 36 mesi comprendente fornitura e posa in opera di unità di climatizzazione condensate ad aria (gruppi frigoriferi) sia in versione pompa di calore per gli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale da posizionare nei luoghi indicati (in ambienti chiusi e/o all'aperto), a piano terra e/o su piano rialzato delle strutture interessate ed in sostituzione di macchine rimosse oppure attualmente presenti e non più funzionanti, per le quali non è conveniente il ripristino.

La fornitura e posa in opera dell'Unità termica comprende le seguenti attività:

- verifica che le dimensioni rispettino e si adattino ai limiti del basamento esistente;
- valutazione della potenza (si raffronti con quella della macchina da sostituire: caratteristiche equivalenti);
- valutazione del peso (da tener presente in caso di posizionamento su copertura/piano rialzato: si raffronti con il peso della macchina da sostituire);
- servizio di autogrù e/o qualsiasi altro macchinario necessario alla movimentazione dell'Unità termica e di quant'altro interessato alle operazioni;
- verifica della compatibilità della nuova macchina con l'impianto elettrico esistente;
- posizionamento della nuova macchina con nuovi collegamenti idrici ed elettrici;
- rimozione, trasporto e conferimento in discarica autorizzata dell'Unità, dei tratti di tubazioni smontati e dismessi e dei componenti ed accessori sostituiti;
- messa in esercizio: con il primo avviamento, regolazione, prove funzionali e certificazione di collaudo;
- recupero e smaltimento (mediante procedura di legge) del gas refrigerante presente nella macchina da sostituire;
- rilascio delle certificazioni/dichiarazioni attestanti la conformità alla regola d'arte o alla normativa vigente di tutti i materiali e componenti installati non provvisti di marchi di qualità;
- certificazioni/omologazioni di tutti i dispositivi ed apparecchiature di sicurezza installati;
- n. 2 copie manuali d'uso e di manutenzione del manufatto installato, in lingua italiana, come previsto dalla vigente normativa che includa tra le altre cose la pianificazione consigliata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

I gruppi frigoriferi e/o pompa di calore devono essere progettati nel quadro di sistemi di certificazione della qualità e di gestione ambientale in conformità con gli standard ISO 9001 e 14001 e possedere i seguenti requisiti minimi:

- dotati delle certificazioni Eurovent da consegnare prima della fornitura e con marchio esposto a bordo macchina;
- efficienza energetica stagionale ai carichi parziali (ESEER) superiore a 3.5 (calcolata secondo norma EN 14511);
- range di parzializzazione minimo superiore al 50%;
- livello di pressione sonora a 1 mt secondo la norma ISO 9614 e norma Eurovent 8/1 in base alla potenza erogata non potrà essere superiore a quanto indicato nella tabella seguente:

P [KW]	SBL [db]
150 kW < P < 250 kW	82
< 150 kW	80
> 250 kW	84

Tutti i gruppi dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche minime. Essere dotati di:

- refrigerante HFC R410A o similari;
- potenza frigorifera uguale o superiore a quella attualmente installata;
- potenza elettrica uguale o inferiore a quella attualmente installata;
- valvole di espansione di tipo elettronico;
- compressori ermetici di tipo scroll modulari equipaggiati con rubinetti di intercettazione a monte e valle degli stessi;
- scambiatore di calore lato aria realizzato in tubi di rame e alettatura in alluminio (per i gruppi frigoriferi in versione solo freddo è ammessa la fornitura di unità con scambiatore di calore lato aria con tecnologia cosiddetta "microcanali");
- scambiatore di calore lato utenze (evaporatore) di tipo tubi (rame) e mantello (acciaio) oppure del tipo a piastre ad alta efficienza o similari;
- sistema di supervisione in tempo reale, con database dati (riferiti agli ultimi tre anni di esercizio) delle principali funzioni energetiche delle unità; report storico dei comandi, stati, allarmi; trend dell'andamento dell'H<sub>2</sub>O; con fornitura di apposita SIM dati traffico con possibilità di collegamento con il sistema di supervisione (comando, stato, allarme, ecc..). L'apparato dovrà a sua volta essere collegato alla centrale operativa della gestione allarmi/pronto intervento del Fornitore il servizio;
- con gruppi di pompaggio a bordo;
- supporti antivibranti a molla o gabbia da noleggio.

La direzione delle attività di fornitura e di installazione è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato incaricato dall'impresa aggiudicatrice. L'aggiudicatario, tramite il direttore delle attività di fornitura e di installazione assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle attività.

#### ART. 4 - ATTIVITÀ DI DIAGNOSI DEGLI IMPIANTI

L'attività di diagnosi prevede sopralluoghi atti a verificare lo stato dei gruppi frigo/pompe di calore installati presso gli UU.GG., successiva redazione di relazione/scheda tecnica che descriva l'impianto presente (tipologia, componenti installati, caratteristiche tecniche, marche, ecc.) evidenziandone lo stato di funzionamento e le eventuali criticità.

Tale documento deve includere le proposte di ripristino, integrazione, manutenzione e modifica atte a garantirne il pieno e corretto funzionamento.

#### ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

La Società (Affidatario) si obbliga ad assicurare l'utilizzo dell'Unità termica fornita in condizioni di perfetta efficienza per tutta la durata contrattuale garantendo:

- le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il cambio dell'Unità termica in caso di guasto grave;
- la garanzia su tutti i componenti dell'Unità;
- il pronto intervento;
- l'assistenza telefonica H24;
- la reperibilità 7 gg/7;
- le ispezioni periodiche di legge F-Gas sull'Unità termica e le parti di impianto contenenti gas refrigerante;
- la fornitura di gas refrigerante;
- gli adeguamenti, presenti e futuri, alle normative tecniche e cogenti;
- ad attivare copertura assicurativa (se prevista) ed altre polizze ritenute necessarie;

- i costi di disinstallazione, di ritiro/smaltimento e di trasporto.

L'Utilizzatore (U.G.) si obbliga a garantire:

- la conservazione della Unità termica noleggiata e in consegna;
- il pagamento dell'importo pattuito, con fatturazione a saldo posticipata a 60 gg. subordinata al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione;
- la restituzione dell'Unità termica in uso alla scadenza del contratto.

#### ART. 6 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

L'Affidatario è tenuto all'osservanza di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai rischi da interferenza.

L'Affidatario è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarità contributiva e previdenziale dell'Affidatario, l'Amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

#### ART. 7 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente capitolato tecnico prestazionale, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

#### ART. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione provvede alla risoluzione del contratto:

- se nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, in virtù di quanto previsto dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023;

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) mancato rispetto del Patto di Integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della L. 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 62/2013, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165";
- c) dimostrazione che in fase di gara sono state rese false dichiarazioni;
- d) cessione del contratto, da parte dell'Affidatario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- f) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- i) non conformità dell'oggetto dell'appalto con le specifiche minime richieste nel presente capitolato tecnico prestazionale e con quanto offerto in sede di gara;
- j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- k) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente capitolato tecnico prestazionale, anche se non richiamati nel presente articolo;

- l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- m) sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 15 giorni lavorativi complessivi in un anno.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Affidatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate dal presente capitolato tecnico prestazionale, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dello stesso o ritenute rilevanti per la specificità dell'appalto, saranno contestate all'Affidatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato e senza che vi sia stata risposta da parte dell'Affidatario, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.

In caso di ritardo, per negligenza dell'Affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni del presente capitolato tecnico prestazionale, al di fuori di quanto sopra previsto, l'Amministrazione assegna un termine allo stesso Affidatario, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nei casi di risoluzione del contratto, i rapporti economici con l'Affidatario sono definiti secondo la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti dalla risoluzione all'Amministrazione. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

#### ART. 9 – RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall' art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ha facoltà di recedere dal contratto, al trascorrere della 12° (dodicesima) settimana di servizio, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell'Affidatario, previo pagamento delle prestazioni eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dello stesso. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto all'art. 190 del D.lgs. n. 36/2023.

#### ART. 10 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della normativa vigente, i dati che perverranno saranno utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per la gestione delle procedure contrattuali.

#### ART. 11 – RISERVATEZZA

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui l'Affidatario venisse a conoscenza.

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente.

#### ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il Foro per le controversie è quello territorialmente competente. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

#### ART. 13 – NORMATIVA

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato prestazionale, il servizio sarà disciplinato dalle norme del C.C. e dal D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti).